



# CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

2° SETTORE  
UFFICIO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE

ORDINANZA N° \_\_\_\_/11

## IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l' esito favorevole della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 18 maggio u.s. avente ad oggetto il "*ripristino della linea di costa mediante ripascimento con movimentazione di arenile*", onde riscontrare la richiesta pervenuta da parte della Ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s." e finalizzata ad ottenere il ripascimento dell' arenile antistante la Concessione Demaniale Marittima n. 2/08 di cui la stessa è titolare;

Visto che la Ditta *de qua* ha parzialmente adempiuto, in data 31 maggio - 1 e 2 giugno uu.ss., all' intervento suddetto a causa delle avverse condizioni meteorologiche;

Vista l' istanza, in atti prot. n. 12455 del 10.06.2011, inoltrata dalla ditta e finalizzata ad ottenere l' emissione di nuova ordinanza di interdizione delle aree demaniali marittime interessate dall' intervento per il giorno 14 giugno p.v. onde portare a compimento il progetto di cui trattasi;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il decreto del Sindaco n. 15 del 31.12.2010, con il quale sono state conferite allo scrivente Funzionario la nomina di responsabile del 2° Settore e la titolarità della relativa posizione organizzativa;

## ORDINA

**Art. 1** Il giorno 14 giugno 2011 - ad esclusione dei mezzi e delle unità operative impegnate nella realizzazione dell' intervento di ripascimento dell' arenile e di ripristino della linea di costa in esame - è vietato l' accesso all' area demaniale marittima sita sul litorale della Marina di Cassano tra il costone tufaceo a nord-est ed il limite sud-ovest della C.D.M. n. 2/08, rilasciata alla ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s.", come meglio rappresentata nella planimetria richiamata nella parte narrativa del presente atto, onde consentire l' espletamento in sicurezza delle operazioni connesse all' intervento di cui trattasi.

**Art. 2** Disporre, con effetto immediato, a carico della Ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s." l' obbligo di predisporre l' apposizione di segnaletica monitoria *ad hoc* e di ogni opportuno transennamento atto ad impedire l' accesso di persone e/o automezzi sull' area interdetta, con l' unica eccezione riservata a mezzi e /o persone autorizzati ad effettuare i suddetti lavori di ripascimento.

**Art. 3** In caso di violazione della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente e, in particolare:



# CITTA' DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

- sanzione prevista dall' art. 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell' Autorità)<sup>1</sup>
- sanzione prevista dall' art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 <sup>2</sup>
- sanzione prevista dall' art. 1164 DEL Codice della Navigazione<sup>3</sup>

Copia della presente ordinanza è notificata alla Sig.ra Di Nota Maria, in qualità di legale rappresentante della Ditta "Bagni Rosita di Di Nota Maria e C. s.a.s." - Corso Italia n. 196 - Piano di Sorrento.

Ulteriore copia è inviata, per i controlli di rispettiva competenza, al Comando di Polizia Municipale, al Comandante dell' Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento ed al Funzionario Responsabile del V Settore - U.T.C.

Ulteriore copia è notificata alla Ditta "Pasquale d' Esposito s.n.c. di Gargiulo Lucia e C." - gestore del complesso balneare denominato "Bagni Tina" - Via M.B. Gargiulo n. 16 - Sant' Agnello.

Se ne dispone altresì la pubblicazione all' Albo Pretorio per un periodo di dieci giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna nonché sul sito internet comunale [www.comune.pianodisorrento.na.it](http://www.comune.pianodisorrento.na.it).

Piano di Sorrento, 10 giugno 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(Luigi Maresca)

---

<sup>1</sup> Art. 650 c.p. Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica <sup>(1)</sup> o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 <sup>(2)</sup>.

<sup>2</sup> Art. 7-bis D. Lgs. N. 267/2000 - Sanzioni amministrative.

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari <sup>(9)</sup>.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 <sup>(10)</sup>.

<sup>3</sup> Art. 1164 Codice della Navigazione - Inosservanza di norme sui beni pubblici.

Chiunque non osserva una disposizione di legge o regolamento, ovvero un provvedimento legalmente dato dall'autorità competente relativamente all'uso del demanio marittimo <sup>(1)</sup> o aeronautico <sup>(2)</sup> ovvero delle zone portuali della navigazione interna <sup>(3)</sup> è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032 a euro 3.098 <sup>(4)</sup>.

Salvo che il fatto costituisca reato o violazione della normativa sulle aree marine protette, chi non osserva i divieti fissati con ordinanza dalla pubblica autorità in materia di uso del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative dalle quali esuli lo scopo di lucro, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro <sup>(5)</sup>.